

(N. 484)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1949

Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari venne istituita, precipuamente, allo scopo di raffrenare le speculazioni che nel passato si verificavano su larga scala nel delicato mercato dei titoli azionari.

Il sensibile miglioramento che ora si riscontra in tutti i campi dell'economia nazionale, il graduale rapido assestamento dei principali settori industriali e commerciali, hanno attenuato notevolmente l'attività speculativa marginale delle borse valori sì da far ritenere opportuno di sospendere temporaneamente la applicazione del detto tributo, nell'intento di rendere più agevoli le ordinarie trattazioni di

borsa e di favorire l'afflusso di nuovi capitali alle industrie intente all'opera di riorganizzazione e di rinnovazione dei propri impianti.

A ciò provvede l'accluso schema di provvedimento legislativo il quale nel mentre sospende l'applicazione della sovrimposta di negoziazione a tutto il 30 giugno 1950, conferisce, a termini dell'articolo 76 della Costituzione, il potere al Governo di ripristinarla, anche prima di tale data, qualora, per cause imprevedute ed improvvise, si rendesse necessario ed urgente utilizzare il tributo in questione come freno di eventuali manovre inflazionistiche che avessero a turbare il regolare andamento del mercato dei valori azionari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'articolo 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 154 e successive modificazioni.

Il Governo è delegato a ripristinare in tutto od in parte la detta sovrimposta di negoziazione anche prima del 30 giugno 1950 ove ciò dovesse in dipendenza di sopraggiunte circostanze apparire necessario per il regolare andamento del mercato dei titoli azionari.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.